

- l'Ente gestore ha 3 mesi di tempo per l'accertamento della veridicità della comunicazione dell'utente;
  - in caso venga accertata dall'Ente la non veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro, ma resta pienamente efficace, sempreché sussistano le condizioni sostanziali e procedimentali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo citato, producendo regolarmente i suoi effetti in ordine alla residenza del soggetto che è entrato nell'alloggio a seguito dell'ampliamento.

Per quanto sopra esposto, l'Ufficiale d'Anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza relativa ad un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica nel quale siano già residenti altri individui, verificata preventivamente l'effettiva sussistenza dell'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della Legge Regionale del Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e s. m. e assicuratosi che il legittimo titolare dell'alloggio abbia provveduto o altrimenti provveda entro i prescritti 30 giorni a trasmettere la comunicazione dell'ampliamento all'Ente gestore, deve procedere all'iscrizione anagrafica del dichiarante senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Ente gestore dell'immobile (ATER, Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale etc.)

Salvatore Buccola